



Consiglio regionale della Puglia

LEGGI LA PUGLIA

Publicazione n. 61 della linea editoriale

Categoria: Istituzionale

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2020 Consiglio regionale della Puglia

Per ogni informazione su questa pubblicazione contattare la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, via Gentile 52 – 70126 Bari – tel 080 540 2772 – email sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it

“Tutti i volumi della Linea Editoriale sono scaricabili dal sito www.consiglio.puglia.it”.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

2019

La pubblicazione è stata curata dal Servizio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

Dott. Settimio Giuliese

Dirigente Servizio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale

PARTE PRIMA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA


I progetti di legge presentati nell'anno 2019 (Atti del Consiglio dal n. 1158 al n. 1440 – X legislatura) sono complessivamente pari a **283**, di cui 50 di iniziativa dei Consiglieri regionali, 232 di iniziativa della Giunta regionale e 1 di iniziativa popolare.

1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE


Nel presente paragrafo l'iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente. Il numero dei progetti di legge presentati nel 2019 secondo il soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella 1; il grafico mostra l'apporto percentuale di ciascun proponente all'iniziativa legislativa.

Tab. 1 – Anno 2019. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	N.RO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	232
Consiglio regionale	50 ¹
Iniziativa popolare	1
Totale	283



Sull'elevato numero delle iniziative della Giunta incidono i disegni di legge presentati per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.





Dei 232 disegni di legge complessivamente presentati (vds. tabella 1), ben 212 (91%), sono in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, mentre pari a 20 (9%) sono gli altri disegni di legge.

¹ Il dato comprende la proposta di legge dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di cui all'Atto n. 1403.

Tab. 2 – Anno 2019. Distribuzione dei progetti di legge debiti fuori bilancio e altri progetti di legge per soggetto proponente.

SOGGETTO PROPONENTE	N.RO PROGETTI DI LEGGE DEBITI FUORI BILANCIO	N.RO ALTRI PROGETTI DI LEGGE	TOTALE N.RO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	212	20	232
Consiglio regionale	0	49	49
Ufficio di presidenza	1	0	1
Iniziativa popolare	0	1	1
Totale	213	70	283




Dalla tabella 2 e dai due grafici che precedono si rileva che estrapolando dal totale dei progetti di legge presentati (283) i disegni e le proposte di legge in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio rispettivamente della Giunta (212) e dell'Ufficio di presidenza (1), i progetti di legge presentati sono pari a 70, di cui 20 presentati dalla Giunta, 49 da consiglieri e 1 di iniziativa popolare.

La tabella e il grafico che seguono mostrano rispettivamente in valori assoluti e in punti percentuali, il dato relativo alle sole iniziative consiliari classificate secondo lo schieramento politico dei consiglieri proponenti (di maggioranza, di opposizione e *bipartisan*).

Tab. 3 – Anno 2019. Distribuzione delle proposte di iniziativa consiliare per schieramento politico

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
Maggioranza	28
Opposizione	16
Maggioranza e Opposizione	6 ²
Totale	50




Il numero totale delle proposte di legge è pari a 50: 28 (56%) sono su iniziativa di consiglieri dello schieramento di maggioranza; 16 (32%) su iniziativa di consiglieri delle opposizioni; 6 (12%) su iniziativa congiunta di consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione.

1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

La tabella 5 e il grafico mostrano la classificazione dei progetti di legge presentati nell'anno di riferimento secondo il macrosettore interessato.

Tab. 4 – Anno 2019. Progetti di legge secondo il macrosettore

MACROSETTORE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE	%
Ordinamento istituzionale	5	7%
Sviluppo economico e attività produttive	13	18%
Territorio, ambiente e infrastrutture	18	26%
Servizi alla persona e alla comunità	25	36%
Finanza regionale	9 ³	13%
Totale	70	100%



² Il dato comprende la proposta di legge presentata dall'Ufficio di presidenza.

³ Il dato non comprende i progetti di legge presentati per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

Non considerando i progetti di legge presentati per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (212 disegni di legge della Giunta e 1 proposta di legge dell'Ufficio di presidenza), si rileva che il macrosettore prevalentemente interessato dall'iniziativa legislativa è quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" con 25 progetti di legge (36%). Seguono i macrosettori "Territorio, ambiente e infrastrutture" (18; 26%), "Sviluppo economico" (13; 18%), "Finanza regionale" (9; 13%) e "Ordinamento istituzionale" (5; 7%).

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1

“Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2

“Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo”

(Bur Puglia n. 22 del 22 febbraio 2019)

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

“Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”

(Bur Puglia n. 22 del 22 febbraio 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 4

“Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004)”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 5

“Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 6

“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA socio-sanitari – Quote di compartecipazione”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 7

“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 8

“Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 9

“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 10

“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 11

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 12

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13

“Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”
(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 14

“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”
(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 15

“Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)
(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 16

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”
(Bur Puglia n. 46 *suppl.* del 2 maggio 2019)

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 17

“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”
(Bur Puglia n. 46 *suppl.* del 2 maggio 2019)

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 18

“Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”
(Bur Puglia n. 46 *suppl.* del 2 maggio 2019)

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19

“Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 46 *suppl.* del 2 maggio 2019)

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 20

“Attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”
(Bur Puglia n. 63 del 10 giugno 2019)

Legge regionale 17 giugno 2019, n. 21

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”
(Bur Puglia n. 66 del 17 giugno 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 22

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 23

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 24

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 25

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 26

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 28

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 29

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 'Norme per la edificabilità dei suoli’)”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 30

“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 31

“Promozione della cultura dell'abitare sociale”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 32

“Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 33

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”

(Bur Puglia n. 76 dell'8 luglio 2019)

Legge regionale 23 luglio 2019, n. 34

“Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”

(Bur Puglia n. 84 *suppl.* del 25 luglio 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 36

“Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 37

“Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 38

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 40

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 41

“Misure per l'estensione delle reti idriche e fognarie”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 42

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 43

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 44

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

(Bur Puglia n. 91 del 9 agosto 2019)

Legge regionale 11 ottobre 2019, n. 46

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”

(Bur Puglia n. 117 del 14 ottobre 2019)

Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 47

“Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione finanziaria e di bilancio regionale”

(Bur Puglia n. 126 del 4 novembre 2019)

Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48

“Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”

(Bur Puglia n. 126 del 4 novembre 2019)

Legge regionale 18 novembre 2019, n. 49

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 134 *suppl.* del 21 novembre 2019)

Legge regionale 22 novembre 2019, n. 50

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

(Bur Puglia n. 136 *suppl.* del 26 novembre 2019)

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 51

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018”

(Bur Puglia n. 139 del 30 novembre 2019)

Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52

“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”

(Bur Puglia n. 139 del 30 novembre 2019)

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53

“Sistema regionale di protezione civile”

(Bur Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019)

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 54

“Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)”

(Bur Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019)

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”

(Bur Puglia n. 152 del 30 dicembre 2019)

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56

“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”

(Bur Puglia n. 152 del 30 dicembre 2019)

SCHEDE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1

“Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

= = = = =

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (consenso in materia di trattamenti sanitari; DAT ⁴)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 956/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.164
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO ⁵ :	111 giorni; 1 seduta

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2

“Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- Comuni di Presicce e di Acquarica del Capo.

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, co. 4, e art. 133, co. 2, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1034/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 55 N.ro caratteri 14.538
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	156 giorni; 2 sedute

⁴ Acronimo di “Disposizioni anticipate trattamento”, le DAT (comunemente indicate “testamento biologico”) sono le volontà in ordine all’accettazione o al rifiuto di scelte terapeutiche e trattamenti sanitari che la persona può esprimere nell’eventualità di una futura incapacità di decidere in merito.

⁵ L’iter in giorni è a decorrere dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l’esame del provvedimento fino alla data dell’approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

“Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - imprese di panificazione;
 - aspiranti operatori del settore della panificazione.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Alimentazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1038/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 32 N.ro caratteri 13.195
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	95 giorni; 1 seduta



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 4

“Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004)”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - Aziende ospedaliere-universitarie "Ospedali riuniti" di Foggia;
 - "Policlinico consorziale" di Bari.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 862/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.186
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ⁶
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	118 giorni; 1 seduta

⁶ Legge così classificata, e non di manutenzione normativa pur redatta secondo la tecnica della "novella", in quanto incide su una legge di bilancio.

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 5

“Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione ⁷
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 829/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 12 N.ro caratteri 4.260
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	119 giorni; 1 seduta



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 6

“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (quote partecipazione LEA sociosanitari)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione ⁸
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 959/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 4.123
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	104 giorni; 1 seduta

⁷ La legge è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019).

⁸ La legge è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019).

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 7

“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- enti locali;
- associazioni pro loco;
- enti parco e gestori delle aree naturali protette;
- gruppi di azione locale (GAL).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 996/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 8 N.ro commi 28 N.ro caratteri 10.781
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	114 giorni; 1 seduta



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 8

“Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (organizzazione del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione ⁹
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1086/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 757
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	97 giorni; 1 seduta

⁹ La legge è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019).

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 9

“Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
- Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi operanti in Puglia.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1051/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 724
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	48 giorni; 1 seduta



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 10

“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
- contribuenti che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, hanno perso il possesso di un veicolo di loro proprietà a seguito di furto (a decorrere dal 1° gennaio 2019).
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Tributi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1053/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.079
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	33 giorni; 1 seduta

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 11

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1156/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.597
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	44 giorni; 1 seduta



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 12

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1157/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.121
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13

“Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - direttori generali delle ASL, delle aziende sanitarie ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici;
 - erogatori di prestazioni sanitarie pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (organizzazione: governo delle liste di attesa)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione ¹⁰
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 814/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 10 N.ro commi 28 N.ro caratteri 11.032
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	184 giorni; 4 sedute ¹¹



Legge regionale 28 marzo 2019, n. 14

“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”¹²

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
=====
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto alla illegalità/criminalità (non repressivo)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista ¹³
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 993/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 29 N.ro commi 87 N.ro caratteri 40.851
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	127 giorni; 1 seduta

¹⁰ La legge regionale n. 13/2019 è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019).

¹¹ La relativa proposta di legge è stata iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio per decorrenza dei termini previsti per la presentazione della relazione da parte della Commissione consiliare competente, discussa nei giorni 18/9/2018, 13/11/2018, 27/11/2018 e 20/3/2019 e approvata.

¹² La legge regionale n. 14/2019, all’articolo 29, abroga la legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno).

¹³ Riguardo alla potestà legislativa, la legge è così classificata in quanto d’incerta classificazione non essendo agevole una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza con riferimento ai contenuti delle disposizioni contenutevi. La legge regionale n. 14/2019 è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019).

Legge regionale 28 marzo 2019, n. 15

“Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
- enti gestori della aree naturali protette.

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Multimateria (agricoltura; caccia/tutela della fauna)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista ¹⁴
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1103/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 5.324
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	112 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 16

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”

• *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

• *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Iniziativa popolare - art. 15, co. 1, Statuto (Atto Consiglio 1158/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 21 N.ro caratteri 9.623
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta

¹⁴ Riguardo alla potestà legislativa, la legge è così classificata in quanto d’incerta classificazione non essendo agevole una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza in riferimento ai contenuti delle disposizioni contenutevi.

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 17

“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”¹⁵

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, oppure intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività (definite “agenzie di viaggio e turismo”);
- associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali che organizzano occasionalmente viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolti esclusivamente ai propri aderenti;
- titolari delle agenzie di viaggio e turismo;
- direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo;
- aspiranti al conseguimento dell’abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo (Agenzie di viaggio e turismo)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1037/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 23 N.ro commi 71 N.ro caratteri 20.250
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	171 giorni; 2 sedute

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 18

“Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

- Istituzione e aggiornamento del registro delle quantità edificatorie.

- comuni.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 802/2017)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 12 N.ro commi 54 N.ro caratteri 26.106
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	133 giorni; 1 seduta

¹⁵ La legge regionale n. 17/2019, all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) abroga rispettivamente la legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) e la legge regionale 30 settembre 2014, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”).

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19

“Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1160/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.932
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	28 giorni; 1 seduta

—————

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 20

“Attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- ex presidenti della Regione;
- ex consiglieri regionali;
- ex assessori regionali.

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Organi della Regione ¹⁶
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1254/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 19 N.ro caratteri 6.330
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	3 giorni; 1 seduta

¹⁶ La legge, con effetti a decorrere dal 1° dicembre 2019, modifica la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale e di assessore regionale, in attuazione dell’art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Legge regionale 17 giugno 2019, n. 21

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- esercenti sale da gioco e titolari di esercizi in cui sono installati o che intendono installarvi apparecchi da gioco d’azzardo;
- gestori e personale di centri – scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro;
- comuni e ASL.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Contrasto al gioco d’azzardo patologico
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 504/2017)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 6.618
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	567 giorni; 2 sedute

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 22

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”¹⁷

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Esercenti di cava.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

31 marzo di ogni anno

relazione alla Regione contenenti le informazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), b), c), d), prodotta in forma di attestazione di cui al DPR 445/2000.

esercenti di cava.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Miniere e risorse geotermiche
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 637/2017)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 38 N.ro commi 170 N.ro caratteri 74.601
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	210 giorni; 3 sedute

¹⁷ La legge regionale n. 22/2019, all’articolo 37, abroga la legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave).

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 23

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1178/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.676
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	79 giorni; 1 seduta



Legge regionale 5 luglio 2019, n. 24

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1209/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 9.655
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	44 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 25

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1238/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 14.972
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta

—————

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 26

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

- concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere con servizi/darsene e approdi turistici.

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo (strutture ricettive a uso pubblico in regime di concessione)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 955/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 7 N.ro caratteri 11.537
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	219 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”¹⁸

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- imprese professionali esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente ossia servizi di trasporto (non di linea) di viaggiatori effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti;
- comuni;
- province e Città metropolitana di Bari.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Trasporti (competenze enti locali per attività di trasporto privato di viaggiatori)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista ¹⁹
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1143/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 14 N.ro caratteri 13.168
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA ITER LEGISLATIVO:	58 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 28

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1174/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.551
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	58 giorni; 1 seduta

¹⁸ La legge regionale 27/2019, che apporta modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 a seguito dell’impugnativa da parte del Governo di alcune disposizioni contenute nella precitata legge 39/2018 (delibera C. d. M. del 13/9/2018), è stata anch’essa impugnata (delibera C. d. M. del 6 agosto 2019).

¹⁹ Legge di incerta classificazione sfuggendo ad una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza della materia oggetto delle disposizioni contenutevi. Tanto, secondo le istruzioni del Servizio Studi della Camera dei deputati contenute nel “Questionario annuale sulla legislazione regionale”. La legge regionale n. 27/2019 è stata impugnata dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 06 agosto 2019).

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 29

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme per la edificabilità dei suoli’)”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- comuni;
- soggetti interessati ad interventi edilizi a titolo oneroso in zone agricole;
- Ufficio provinciale dell’Agricoltura.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1201/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 886
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	58 giorni; 1 seduta



Legge regionale 5 luglio 2019, n. 30

“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- committenti privati di interventi urbanistici/edilizi;
- pubbliche amministrazioni competenti in relazione al tipo d’intervento;
- professionisti del settore.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (documentazione istanza autorizzazione interventi)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1041/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.952
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA ITER LEGISLATIVO:	112 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 31

“Promozione della cultura dell’abitare sociale”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - soggetti in condizioni di vita di maggiore fragilità (famiglie con persone disabili, coppie di anziani soli, nuclei monogenitoriali con bambini, persone singole in età avanzata, nuclei di immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale);
 - ARCA (Agenzie regionali per la casa e l’abitare);
 - comuni;
 - cooperative sociali iscritte all’Albo regionale della Puglia.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia “sociale”)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 875/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 10 N.ro caratteri 3.872
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	112 giorni; 1 seduta



Legge regionale 5 luglio 2019, n. 32

“Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - tutte le amministrazioni pubbliche, società e organismi vigilati e/o controllati;
 - professionisti con incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, dalle amministrazioni pubbliche, società e organismi vigilati e/o controllati.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Contabilità regionale (compenso esercizio professioni disciplinate)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1191/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.059
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	41 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 33

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Cacciatori residenti nella regione puglia.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====
MACROSETTORE:	Multisetto	
MATERIA:	Multimateria	
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista ²⁰	
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1176/2019)	
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.042	
TECNICA REDAZIONALE:	Novella	
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa	
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	41 giorni; 1 seduta	

Legge regionale 23 luglio 2019, n. 34

“Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- enti pubblici e privati che intendano realizzare impianti di produzione di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile o impianti di produzione di energia elettrica e calore alimentati a idrogeno;

- enti locali che implementano il *car sharing*²¹ con l'utilizzo di veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====
MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive	
MATERIA:	Energia (produzione)	
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione ²²	
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 831/2018)	
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 20 N.ro commi 73 N.ro caratteri 42.927	
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo	
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore	
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	231 giorni; 1 seduta	

²⁰ La legge, di incerta classificazione sfuggendo ad una chiara individuazione del titolo competenziale (potestà concorrente/potestà residuale) in base al criterio della prevalenza della materia oggetto delle disposizioni contenutevi, è stata impugnata dal Governo (delibera C.d. M. del 6 agosto 2019)

²¹ Si definisce “car sharing” un sistema complementare al servizio pubblico locale in cui le autovetture sono utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo e ai chilometri percorsi e che pertanto amplia la gamma di prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli enti locali.

²² La legge è stata impugnata dal Governo (delibera C. d. M. del 19 settembre 2019).

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 35

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - assegnatari e gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - comuni.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1190/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.647
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	50 giorni; 1 seduta



Legge regionale 9 agosto 2019, n. 36

“Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - soggetti esercenti attività economica.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1124/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.420
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	58 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 37

“Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

- imprese italiane ed estere con insediamenti produttivi sul territorio pugliese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a siti incentivati.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno settori produttivi/contrasto alla delocalizzazione produttiva
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 939/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 15 N.ro caratteri 4.767
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	142 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 38

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

• ***Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1255/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 18.462
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	37 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 39

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1277/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 4.213
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	23 giorni; 1 seduta



Legge regionale 9 agosto 2019, n. 40

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1286/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 7.187
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 41

“Misure per l'estensione delle reti idriche e fognarie”

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- Autorità idrica pugliese (A.I.P.);
- comuni;
- soggetti che intendono allacciare alla rete di distribuzione idrica l'abitazione o l'attività in insediamenti rurali e nei territori extraurbani.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1229/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 8 N.ro caratteri 2.900
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta



Legge regionale 9 agosto 2019, n. 42

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale;
- condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale;
- Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Energia (autoproduzione - aspetti di interesse locale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 815/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 7 N.ro commi 27 N.ro caratteri 14.455
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	140 giorni; 2 sedute

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 43

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

- Operatori nel settore del turismo rurale;
- comuni.

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo (strutture ricettive)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione ²³
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1270/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.655
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	27 giorni; 1 seduta



Legge regionale 9 agosto 2019, n. 44

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”

• ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

• ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste ²⁴
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1162/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.946
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	128 giorni; 1 seduta

²³ La Legge è stata impugnata dal Governo (delibera C. d. M. del 3 ottobre 2019).

²⁴ In base alla prevalenza della materia oggetto della legge, la stessa è classificata in “Agricoltura e foreste”. Il criterio della prevalenza è qui utilizzato sulla base delle istruzioni del Servizio Studi della Camera dei deputati per la compilazione del “Questionario annuale sulla legislazione regionale”. Le modifiche puntuali che la stessa legge apporta alla l. r. 36/2016 sono in tema di “Energia”.

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45

“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Energia (autoproduzione/autoconsumo - aspetti di interesse locale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1021/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 20 N.ro caratteri 7.907
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	142 giorni; 1 seduta



Legge regionale 11 ottobre 2019, n. 46

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”

- **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;
- istituzioni scolastiche;
- strutture amministrative del sistema dell’istruzione.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Istruzione scolastica (assistenza)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1049/2018)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.340
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	195 giorni; 1 seduta

Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 47

“Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione finanziaria e di bilancio regionale”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1232/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.527
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	122 giorni; 1 seduta



Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48

“Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- idonei aspiranti alla nomina di direttore amministrativo o di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR);
- direttori generali delle aziende/enti del Servizio sanitario regionale.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1292/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 3.500
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	101 giorni; 2 sedute

Legge regionale 18 novembre 2019, n. 49

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”.

- ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

- ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione e valorizzazione patrimonio naturale e ambientale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Atto Consiglio 1208/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.335
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	111 giorni; 1 seduta



Legge regionale 22 novembre 2019, n. 50

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

- ***Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati***

=====

- ***Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale***

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1291/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 15.777
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio (riconoscimento di debiti fuori bilancio)
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	137 giorni; 1 seduta

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 51

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1378/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 13 N.ro commi 15 N.ro caratteri 9.284
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 2 sedute



Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52

“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1391/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 52 N.ro commi 95 N.ro caratteri 59.138
TECNICA REDAZIONALE:	Tecnica mista
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 2 sedute

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53
“Sistema regionale di protezione civile”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**
 - comuni, Città metropolitana di Bari, province;
 - consorzi di bonifica;
 - associazioni di volontariato di protezione civile.
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione civile
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1282/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 19 N.ro commi 81 N.ro caratteri 53.303
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	92 giorni; 1 seduta

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 54

“**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)**”

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**
=====
- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Multisetto (territorio, ambiente; servizi alla persona e comunità)
MATERIA:	Multimateria (tutela dell'ambiente; tutela della salute)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Mista
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1280/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.203
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio ²⁵
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	85 giorni; 1 seduta

²⁵ Legge così classificata, e non di manutenzione normativa pur redatta secondo la tecnica della “novella”, in quanto incide su due leggi di bilancio.

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1434/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9 N.ro commi 18 N.ro caratteri 9.014
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta



Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56

“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”

- *Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati*

=====

- *Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale*

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale (Atto Consiglio 1435/2019)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 18 N.ro commi 25 N.ro caratteri 9.382
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta

LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA

Qui di seguito si dà conto delle modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge – all’unanimità o a maggioranza, con o senza emendamenti **approvati** rispetto al testo licenziato dalla Commissione consiliare competente.

LEGGI REGIONALI 2019	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 “Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 4 “Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 6 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA socio-sanitari – Quote di compartecipazione”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 7 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 8 “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 9 “Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 11 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 12 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	senza emendamenti

LEGGI REGIONALI 2019	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 13 “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale marzo 2019, n. 14 “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 15 “Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 16 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 7 giugno 2019, n. 20 “Attuazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 17 giugno 2019, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 23 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 24 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 25 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	senza emendamenti
	MODALITÀ DI

LEGGI REGIONALI 2019	APPROVAZIONE
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 26 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”	all’unanimità con emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 28 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 29 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ‘Norme per la edificabilità dei suoli’)”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 30 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 31 “Promozione della cultura dell’abitare sociale”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 32 “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 33 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”	a maggioranza senza emendamenti
Legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 35 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”	a maggioranza con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 36 “Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”	all’unanimità senza emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 37 “Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”	all’unanimità con emendamenti
LEGGI REGIONALI 2019	MODALITÀ DI APPROVAZIONE

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 38 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 39 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 40 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 41 “Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 “Istituzione del Reddito energetico regionale”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 43 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 44 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 11 ottobre 2019, n. 46 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”	all’unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 47 “Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione finanziaria e di bilancio regionale”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48 “Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 18 novembre 2019, n. 49 “Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”.	all’unanimità
	senza emendamenti
Legge regionale 22 novembre 2019, n. 50 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”	a maggioranza
	con emendamenti
Legge regionale 29 novembre 2019, n. 51 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”	a maggioranza
	con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2019	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”	all'unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 54 “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”	all'unanimità
	con emendamenti
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”	a maggioranza
	senza emendamenti
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”	a maggioranza
	con emendamenti

LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

In questo paragrafo sono riportate le leggi regionali promulgate nel 2019 che modificano o che contengono disposizioni che abrogano espressamente leggi e/o regolamenti.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi e i regolamenti “incisi” dalla legge stessa.

La legislazione regionale del 2019, pari a 56 leggi, abroga 5 leggi; modifica/integra 52 leggi.

LEGGE ABROGATA		LEGGE MODIFICATA		REGOLAMENTO ABROGATO	
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 4					
I. r. 7/2002	I. r. 14/2004	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 5					
I. r. 17/2000	I. r. 14/2009	I. r. 59/2018	=====	=====	=====
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 8					
I. r. 25/2006	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 9					
I. r. 39/2008	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 10					
I. r. 25/2003	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale marzo 2019, n. 14					
I. r. 12/2015	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 28 marzo 2019, n. 15					
I. r. 28/2018	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 17					
I. r. 34/2007	I. r. 38/2014	I. r. 6/2014	I. r. 13/2018	=====	=====
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19					
I. r. 3/2010	I. r. 4/2017	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 7 giugno 2019, n. 20					
I. r. 15/2018	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 17 giugno 2019, n. 21					
I. r. 43/2013	=====	=====	=====	=====	=====
Legge regionale 5 luglio 2019, n. 22					
I. r. 37/1985	I. r. 21/2004	I. r. 19/2010	=====	=====	=====

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 26

l. r. 11/1999	l. r. 24/2015	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 27

l. r. 39/2018	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 28

l. r. 56/1980	l. r. 20/2001	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 29

l. r. 6/1976	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 luglio 2019, n. 33

l. r. 59/2017	l. r. 8/2015	=====	=====	=====	=====
----------------------	---------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 35

l. r. 10/2014	l. r. 27/1995	l. r. 18/2019	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 43

l. r. 20/1998	l. r. 38/2016²⁶	=====	=====	=====	=====
----------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 9 agosto 2019, n. 44

l. r. 36/2016	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 11 ottobre 2019, n. 46

l. r. 31/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 18 novembre 2019, n. 49

l. r. 19/1997	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52

l. r. 67/2018	l. r. 24/2012	l. r. 18/2002	l. r. 27/2012	l. r. 3/2005	l. r. 49/2017
l. r. 31/2008	l. r. 29/2018	l. r. 38/2016	l. r. 14/2004	l. r. 20/1998	l. r. 39/2019
l. r. 9/2017	l. r. 19/2006	l. r. 4/2013	l. r. 8/2017	=====	=====

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53

l. r. 7/2014	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 54

l. r. 67/2018	l. r. 12/2005	=====	=====	=====	=====
----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55

l. r. 14/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

²⁶ La legge regionale n. 38/2016 è qui indicata in quanto interessata dall'interpretazione autentica dell'articolo 2 recata dall'articolo 3 della legge regionale n. 43/2019.

PARTE TERZA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL'ANNO 2019

Nell'anno 2019 sono stati emanati **24** regolamenti regionali, qui di seguito elencati.

Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 1

“Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 - art. 3 - Regolamento attuativo”

(Bur Puglia n. 5 *suppl.* del 17 gennaio 2019)

Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 2

“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”

(Bur Puglia n. 5 *suppl.* del 17 gennaio 2019)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 3

“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale.”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4

“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5

“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6

“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario- Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7

“Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.”

(Bur Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019)

Regolamento regionale 25 febbraio 2019, n. 8

“Regolamento regionale recante criteri modalità e termini per l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1”

(Bur Puglia n. 25 *suppl.* del 28 febbraio 2019)

Regolamento regionale 14 marzo 2019, n. 9

“Regolamento in materia di riconoscimento, conduzione, promozione e tutela dell'Attività Fisica Adattata (AFA) e standard organizzativi delle “Palestre Etiche”, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 14 e della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 art. 53.”

(Bur Puglia n. 31 del 19 marzo 2019)

Regolamento regionale 14 marzo 2019, n. 10

“Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi”

(Bur Puglia n. 31 del 19 marzo 2019)

Regolamento regionale 28 marzo 2019, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”

(Bur Puglia n. 36 dell’1 aprile 2019)

Regolamento regionale 16 aprile 2019, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 43 *suppl.* del 18 aprile 2019)

Regolamento regionale 27 maggio 2019, n. 13

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 59 del 31 maggio 2019)

Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 14

“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”

(Bur Puglia n. 66 del 17 giugno 2019)

Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 15

“Modifica al Regolamento Regionale n. 12 del 10 settembre 2018 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura””

(Bur Puglia n. 66 del 17 giugno 2019)

Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16

“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”

(Bur Puglia n. 84 *suppl.* del 25 luglio 2019)

Regolamento regionale 26 agosto 2019, n. 17

“Regolamento regionale di Attuazione L. R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali”

(Bur Puglia n. 97 *suppl.* del 27 agosto 2019)

Regolamento regionale 30 settembre 2019, n. 18

“Modifica del regolamento regionale n. 11 dell’11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”

(Bur Puglia n. 113 *suppl.* del 30 ottobre 2019)

Regolamento regionale 30 settembre 2019, n. 19

“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”

(Bur Puglia n. 113 *suppl.* del 30 ottobre 2019)

Regolamento regionale 11 ottobre 2019, n. 20

“Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regionale 27 marzo 2018 n. 9 ‘Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

(Bur Puglia n. 117 del 14 ottobre 2019)

Regolamento regionale 31 ottobre 2019, n. 21

“Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza”.

(Bur Puglia n. 126 del 4 novembre 2019)

Regolamento regionale 18 novembre 2019, n. 22

“Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12”.

(Bur Puglia n. 134 *suppl.* del 21 novembre 2019)

Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23

“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”

(Bur Puglia n. 136 *suppl.* del 26 novembre 2019)

Regolamento regionale 9 dicembre 2019, n. 24

“Regolamento regionale in materia di pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla legge regionale n. 13/2015 e ss. mm. ii”

(Bur Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019)

ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44), il Consiglio regionale si riappropria di una parte della potestà regolamentare – quella relativa alle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta regionale vi provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

La modifica statutaria attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione europea prescrivendo che sia la legge regionale a indicare le norme da delegificare ed escludendo dalla delegificazione le materie oggetto di legislazione concorrente.

Inoltre, la modifica statutaria prevede che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il parere s'intende favorevole; in caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.

Nel presente paragrafo, in corrispondenza di ciascun regolamento regionale vi è un prospetto contenente gli elementi propri del regolamento: macrosettore e materia dell'intervento regolamentare, potestà regolamentare esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia (attuativo di disposizioni legislative regionali o previsto da norme statali).

Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 1

“Bilancio sociale della Regione Puglia - Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 - art. 3 - Regolamento attuativo”

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio (rendicontazione sociale)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 3 N.ro commi 8 N.ro caratteri 26.510
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 15/2014, art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 2

“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”²⁷

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO ²⁸ :	N.ro articoli = N.ro commi = N.ro caratteri 36.818
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 10/2004, art. 1, comma 1)

²⁷ Il regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 2 abroga il regolamento regionale 16 ottobre 2018, n. 14 (Modifica al regolamento n. 17 del 2014 ‘Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) con decorrenza 1° febbraio 2019.

²⁸ Il testo del regolamento non è suddiviso né in articoli, né in commi.

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 3

“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Ordinamento della comunicazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 10 N.ro commi 26 N.ro caratteri 17.311
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 3/2018, art. 6, comma 2)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4

“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture sanitarie e socio-sanitarie)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 14 N.ro commi = ²⁹ N.ro caratteri 164.580
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 9/2017, art. 3, co 1, lett. b; L. R. 53/2017)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5

“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture sanitarie e socio-sanitarie)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 14 N.ro commi = ³⁰ N.ro caratteri 141.463
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 9/2017, art. 3, comma 1, lett. b)

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6

“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario- Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (strutture sanitarie extraospedaliere)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi = ³¹ N.ro caratteri 83.125
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. . 9/2017, art. 3, comma 1, lett. b)

²⁹ Il testo degli articoli non è suddiviso in commi.

³⁰ Il testo degli articoli non è suddiviso in commi.

³¹ Il testo degli articoli non è suddiviso in commi.

Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7

“Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (organizzazione sanitaria regionale)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 8 N.ro commi = ³² N.ro caratteri 77.662
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal D. M. della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (art. 1, comma 2)

Regolamento regionale 25 febbraio 2019, n. 8

“Regolamento regionale recante criteri modalità e termini per l’inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizz.ne beni culturali/promozione attività culturali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 5 N.ro commi 14 N.ro caratteri 5.426
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 1/2018, art. 5)

Regolamento regionale 14 marzo 2019, n. 9

“Regolamento in materia di riconoscimento, conduzione, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) e standard organizzativi delle “Palestre Etiche”, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 14 e della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 art. 53.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (attività fisica adattata - AFA -)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi 34 N.ro caratteri 1.4295
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 14/2017, art. 5, co. 1; L.R. 40/2016, art. 53, co. 3)

Regolamento regionale 14 marzo 2019, n. 10

“Modifica ed integrazione Regolamento Regionale n. 5 febbraio 2010, n. 3, - SEZ. B.01.04. Dialisi”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 17.820
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 9/2017, art. 5, comma 1)

³² Il testo degli articoli non è suddiviso in commi.

Regolamento regionale 28 marzo 2019, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”³³

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 41 N.ro commi 123 N.ro caratteri 46.557
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 24/2015 ³⁴ , art. 3, comma 1, lett. i)

Regolamento regionale 16 aprile 2019, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (attività ispettiva su Aziende ed Enti del S.S.R.)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 5 N.ro commi = ³⁵ N.ro caratteri 3.948
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 19/1990, art. 1)

Regolamento regionale 27 maggio 2019, n. 13

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Servizi sociali
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.217
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 14

“Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Polizia locale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi 21 N.ro caratteri 9.947
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 37/2011, art. 22, comma 3)

³³ Il regolamento regionale 28 marzo 2019, n. 11, all’articolo 41, abroga il regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 19 (Rete autostradale e raccordi autostradali) e il regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria).

³⁴ Come modificata dalla legge regionale n. 12/2018.

³⁵ Il testo degli articoli non è suddiviso in commi.

Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 15

“Modifica al Regolamento Regionale n. 12 del 10 settembre 2018 recante “Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura””

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Pesca (e acquacoltura)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 3.175
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 154/2004 (art. 10)

Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16

“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (accreditamento strutture ospedaliere ed extra)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 4 N.ro commi 10 N.ro caratteri 6.036
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 23/2008)

Regolamento regionale 26 agosto 2019, n. 17

“Regolamento regionale di Attuazione L. R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Multimateria (Tutela della salute/Servizi sociali)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 10 N.ro commi 47 N.ro caratteri 18.347
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 24/2016, art. 10)

Regolamento regionale 30 settembre 2019, n. 18

“Modifica del regolamento regionale n. 11 dell’11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Polizia locale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.062
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 37/2011, art. 12, comma 1)

Regolamento regionale 30 settembre 2019, n. 19

“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute (organizzazione sanitaria regionale)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 3.193
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 4/2010, art. 6, comma 1)

Regolamento regionale 11 ottobre 2019, n. 20

“Regolamento Regionale di attuazione della Legge Regionale 27 marzo 2018 n. 9 ‘Disposizioni in materia di agricoltura sociale’”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 13 N.ro commi 48 N.ro caratteri 19.145
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 9/2018, art. 2, comma 6)

Regolamento regionale 31 ottobre 2019, n. 21

“Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 26 N.ro commi 32 N.ro caratteri 44.799
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. 37/2015, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 18 novembre 2019, n. 22

“Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12”.

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 14 N.ro commi 0 ³⁶ N.ro caratteri 38.839
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuaz. (L.R. 9/2017, art. 3, co. 1, lett. b; L. R. 4/2010, art. 5, co. 3)

³⁶ Gli articoli del testo non sono suddivisi in commi numerati. Né risulta agevole una individuazione degli stessi facendo riferimento al numero ordinale.

Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23

“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi 55 N.ro caratteri 33.172
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70 (art. 1, comma 2)

Regolamento regionale 9 dicembre 2019, n. 24

“Regolamento regionale in materia di pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla legge regionale n. 13/2015 e ss. mm. ii”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE:	Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	N.ro articoli 9 N.ro commi 24 N.ro caratteri 6.751
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. 13/2005, art. 3 ³⁷ , comma 7)

³⁷ Come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 30.

I REGOLAMENTI E LA MANUTENZIONE NORMATIVA

Il presente paragrafo è dedicato agli interventi di manutenzione normativa operata dai regolamenti regionali emanati nel 2019. Vi sono riportati gli estremi degli 11 regolamenti che modificano/integrano o che abrogano espressamente regolamenti regionali.

Nei riquadri in corrispondenza di ciascun regolamento sono individuati i regolamenti regionali “incisi” dallo stesso.


I regolamenti regionali emanati nel 2019 abrogano 13 regolamenti e ne modificano 10.

REGOLAMENTO ABROGATO		REGOLAMENTO MODIFICATO			
Regolamento regionale 10 gennaio 2019, n. 2					
r. r. 17/2014	r. r. 14/2018	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7					
r. r. 14/2015	r. r. 7/2017	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 14 marzo 2019, n. 10					
r. r. 3/2010	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 28 marzo 2019, n. 11					
r. r. 19/2005	r. r. 2/2006	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 16 aprile 2019, n. 12					
r. r. 16/2017	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 27 maggio 2019, n. 13					
r. r. 4/2007	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 12 giugno 2019, n. 15					
r. r. 12/2018	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 30 settembre 2019, n. 18					
r. r. 11/2017	=====	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 31 ottobre 2019, n. 21					
r. r. 4/2018	r. r. 2/1995	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 18 novembre 2019, n. 22					
r. r. 3/2005	r. r. 12/2015	=====	=====	=====	=====
Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23					
r. r. 18/2010	r. r. 19/2010	r. r. 11/2012	r. r. 36/2012	r. r. 38/2012	r. r. 14/2015
r. r. 7/2017	r. r. 3/2018				

PARTE QUARTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Le leggi regionali impugnate

Delle 56 leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2019 n.10 risultano impugnate dal Governo



I TESTI DEI RICORSI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE

Si riportano qui di seguito i testi dei ricorsi in via principale sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale

Legge n.5 del 28-3-2019

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14). (28-3-2019)

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 20-5-2019 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituisce il Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14), è censurabile, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, che, per i motivi di seguito evidenziati, si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della

Costituzione e con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia "governo del territorio" . Si premette che il Governo , con deliberazione assunta nel Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, ha impugnato l'articolo 2 "Norma interpretativa del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 14/2009" della legge della Regione Puglia n. 59 del 17 dicembre 2018 per violazione del principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia "governo del territorio" (ricorso n. 27 del 20.02.2019 – G.U. n. 16 del 17.04.2019 – Corte costituzionale) Con la legge regionale in esame , si dispone, mediante l'articolo 8, l'abrogazione del predetto articolo 2 della L.R. n. 59 del 2018 e, contestualmente, a mezzo dell'articolo 7, l'inserimento, all'interno dell'articolo 4 della L.R. n. 14 del 2009, un comma 5-ter, non di carattere interpretativo ma di contenuto identico a quello di cui al suddetto articolo 2 della L.R. n. 59 del 2018.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso soddisfacente delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore» (sentenze n. 56 del 2019, n. 238 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018). Nel caso di specie, si non sussistono né l'una, né l'altra delle condizioni individuate dal Giudice delle leggi.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 8, poiché non può escludersi che l'articolo 2 della L.R. n. 59 del 2018 abbia trovato medio tempore applicazione, restano impregiudicati i motivi alla base del suddetto ricorso n. 27 del 20.02.2019.

Inoltre, in relazione all'articolo 7, si rappresenta che tale disposizione potrebbe avere l'intendimento di mantenere in piedi gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto dell'impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri e oggetto del ricorso n. 27 del 2019, poiché ponendosi senza soluzione di continuità rispetto alla precedente norma interpretativa, ora abrogata, potrebbe ragionevolmente e plausibilmente ritenersi applicabile anche ad interventi precedentemente realizzati.

Al riguardo, nella sentenza n. 89 del 2019, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che "...«possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate» (ex multis, sentenza n. 103 del 2018, punto 4.1. del Considerato in diritto). Nel giudizio in via principale possono dunque essere dedotte «anche le lesioni in ipotesi derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate» (sentenza n. 270 del 2017, punto 4.2. del Considerato in diritto).».

Alla stregua delle considerazioni che precedono, con riferimento all'articolo 7 della L.R. in oggetto, si intendono qui integralmente richiamati tutti i motivi di impugnativa esposti nel più volte citato ricorso n. 27 del 2019.

Invero, la disposizione in questione non sembra potersi ritenere soddisfacente perché nella sostanza riproduce la stessa norma impugnata, «legittimando conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2013), dovendosi, altresì, rilevare che la normativa all'esame appare

costituire ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2012).

Seppure, infatti, non si assista più, formalmente, ad una norma di interpretazione autentica, la circostanza per cui vengono dettate prescrizioni del tutto innovative, prevedendo che gli interventi edilizi consentiti dalla legge regionale del 2009 possano essere realizzati anche “anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza” ripropone le questioni di legittimità già evidenziate nei confronti della norma contenuta nella l.r. n. 59/2018.

Come noto la legge regionale n. 14/2009 ha dettato norme di carattere straordinario con le quali sono stati consentiti interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, pertanto una disposizione di carattere innovativo circa gli interventi assentiti, di sicura portata retroattiva, appare censurabile. Come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 73/2017) infatti la deroga al principio della irretroattività delle norme trova il suo fondamento nel principio di ragionevolezza: “La erroneità della auto-qualificazione delle norme impugnate come interpretative costituisce.... un primo indice...., della irragionevolezza del loro retroagire nel tempo, ulteriormente corroborato dalla constatazione che le stesse introducono innovazioni, destinate, per lo più, ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generale di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere”.

La previsione regionale in parola ha un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva, e rende legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell'intervento successivo del legislatore, con l'ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo, in definitiva, ad una surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittima.

Peraltro, si rappresenta che in ragione dell'intervenuta emanazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ancorché successiva alla pubblicazione della L.R. in oggetto, la disposizione di cui all'articolo 7 della L.R. in esame si pone in evidente contrasto (sopravvenuto) con la disciplina di principio nella materia “governo del territorio”, di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., contenuta nel predetto D.L., il quale, all'articolo 5, comma 1, lett. b), nell'introdurre il comma 1-ter all'interno dell'articolo 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce che “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.”

Per i motivi sopra specificati la legge regionale, limitatamente alle norme richiamate, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Legge n.6 del 28-3-2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA socio-sanitari – Quote di compartecipazione. (28-3-2019)

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 20-5-2019 / **Impugnata**

La legge della Regione Puglia n. 6 del 28 marzo 2019, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA socio-sanitari – Quote di compartecipazione", presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, commi 1 e 2, per invasione della competenza riservata allo Stato in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

a) L'art. 1, comma 1, al fine di recepire le previsioni del d. P.C.M. 12 gennaio 2017, recante l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti sanitari che costituiscono i Livelli essenziali di assistenza (LEA) socio-sanitari per la cura delle persone non autosufficienti, o con disabilità, o con disturbi mentali. Lo stesso prospetto indica anche le compartecipazioni della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.

La disposizione regionale in esame, pur essendo coerente dal punto di vista dei trattamenti indicati con quelli previsti dal Capo IV del menzionato d.P.C.M. 12 gennaio 2017, limita, al primo riquadro del prospetto, i trattamenti residenziali e semiresidenziali alle sole persone non autosufficienti "anziane" e alle "persone affette da demenza". Tale limitazione non trova riscontro nell'art. 30 del citato d.P.C.M., riguardante in particolare l'"Assistenza socio-sanitaria, residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti", che non prevede alcun vincolo di età per l'erogazione dei trattamenti dei menzionati trattamenti.

b) Inoltre il comma 2 del medesimo art. 1, dispone che le "nuove" quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.

Tale norma, oltre ad apparire eccessivamente generica, in quanto non individua con precisione un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione, stabilite a livello regionale, devono essere attuate, comporta, di fatto, sia la mancata applicazione dell'articolo 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che, nello stabilire le quote di compartecipazione del servizio sanitario per i trattamenti in oggetto, ne prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, sia la disomogeneità applicativa sul territorio regionale delle quote di compartecipazione, atteso che, nella realtà, la decorrenza degli accordi contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo condizionata dalla data della relativa stipula con la Regione.

Per le ragioni esposte i commi 1 e 2 dell'art. 1 invadono la competenza riservata allo Stato dall'articolo 117,

secondo comma, lett. m), della Costituzione, in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Per tali motivi l'art. 1, commi 1 e 2, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Legge n.8 del 28-3-2019

Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale). (28-3-2019)

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 20-5-2019 / **Impugnata**

La legge della Regione Puglia n.8 del 2019, recante "Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)", presenta profili d'illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 1, che costituisce l'unico articolo della legge regionale in esame, abroga l'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25, recante "procedure propedeutiche alla nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale".

Nel dettaglio, l'abrogato art. 9 prevedeva l'istituzione presso l'Assessorato alle politiche della salute degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS e prevedeva che il Direttore generale nominasse i Direttori amministrativi e sanitari fra gli iscritti agli Albi regionali.

Così disponendo, l'art. 1 della legge regionale in esame, nell'abrogare "sic et simpliciter" la disciplina previgente, nulla dispone circa la disciplina da applicare per la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, creando, in tal modo, un vuoto normativo.

Vi è assoluta incertezza, pertanto, circa le procedure con le quali la regione Puglia procederà a conferire gli incarichi di cui trattasi all'indomani della disposta abrogazione.

Inoltre, l'abrogazione in questione (e in particolare l'abrogazione della previsione degli Albi regionali degli idonei) non si giustifica e appare contraddittoria rispetto ad una recente Deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2018, n. 35, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla suddetta nomina, stabilendo che "resta inteso che gli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore sanitario approvati a conclusione del procedimento avviato con l'avviso di cui all'allegato A) resteranno in vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all'art. 3 del d.lgs. 171/2016".

Ciò posto, nel vuoto normativo che così sembrerebbe delinearsi, vi è rischio che la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari avvenga in dispregio dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità sottesi alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016 a norma del quale "il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all' articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni,

appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata(...)”.

Nelle more della definizione degli atti previsti dalla citata disposizione, in via transitoria, l'art. 5 del medesimo decreto legislativo ha stabilito che " fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti".

Il riferimento va, dunque, anche all'art. 3, comma 1-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che, a sua volta, prevede che "il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale".

Fermo restando che, allo stato, la mancanza di un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni che disciplini i requisiti che devono possedere gli aspiranti direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del SSN comporta la non immediata applicabilità per le regioni delle disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016, l'abrogazione di una legge regionale che già prevedeva l'istituzione di appositi elenchi regionali di idonei appare irragionevole e in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute ed in tal senso è censurabile per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Nello specifico, considerato che la "ratio" della disciplina statale concernente la nomina dei vertici apicali delle ASL è quella di garantire che le nomine avvengano in maniera imparziale e trasparente, in piena coerenza con gli ormai consolidati orientamenti della Corte Costituzionale in merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, l'assoluta incertezza circa le procedure che la Regione intenda concretamente adottare per la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, introdotta con la legge in esame, determina un vuoto normativo nella materia in questione che potrebbe dare luogo a pratiche in contrasto con i principi fondamentali stabiliti sul punto dalla legge dello Stato.

Come noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, sono da ricondursi alla materia concorrente della «tutela della salute» (ex multis Corte Cost. n. 422/2006, n. 295/2009), le disposizioni statali dettate in tema di "governance" delle aziende sanitarie, che si pongono, appunto, quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ed invero, per quanto riguarda specificamente la dirigenza sanitaria, trattandosi di materia rientrante nella competenza concorrente, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia, tra cui devono annoverarsi quei principi, dettati con riferimento alle modalità e ai requisiti di accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del "rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del

buon andamento dell'amministrazione, nonché della qualità dell'attività assistenziale erogata e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.

Ciò premesso, appare irragionevole l'art. 1 della legge regionale in esame, che, sopprimendo gli elenchi regionali di idonei all'incarico di direttore amministrativo e sanitario, comporta - verosimilmente - la nomina diretta da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria sia del direttore amministrativo sia del direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ciò in considerazione dei nuovi principi stabiliti dal decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m., che, sebbene rechi - allo stato - norme non immediatamente applicabili, mira a garantire la trasparenza delle procedure, appunto prevedendo l'istituzione di elenchi regionali di idonei.

La legge regionale in esame opera, pertanto, nella sostanza, una "reformatio in peius" rispetto alle garanzie di trasparenza ed imparzialità che il legislatore statale ha inteso assicurare con la riforma di cui alla legge n. 124 del 2015 e al decreto legislativo attuativo, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa. La successione di norme operata dal legislatore regionale presenta infatti manifeste ragioni di irrazionalità, che, da sole, potrebbero consentire di sindacare l'ampio potere discrezionale riservato al legislatore, soprattutto in considerazione del contesto normativo preesistente (cfr. Corte Cost., n. 417 del 1996; Corte Cost., n. 450 del 2000).

Ed, in effetti, il principio di ragionevolezza, la cui affermazione origina da giudizi di costituzionalità vertenti sul principio di eguaglianza, costituisce, oggi, "complemento" di qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte e si pone quale criterio di giudizio volto a valutare la logicità, la coerenza, l'adeguatezza, la congruenza, la proporzionalità e la non arbitrarietà delle norme di legge.

Per i motivi esposti, l'art. 1 della legge in esame e l'intera legge, avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione

Legge n.13 del 28-3-2019

Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti. (28-3-2019)

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 20-5-2019 / **Impugnata**

La legge della Regione Puglia n. 13 del 28 marzo 2019, recante “Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità-primi provvedimenti”, presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

1) L'art. 5, comma 4, prevede che “Nel caso in cui il fondo previsto dall'articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione”.

Tale norma regionale prevede che, qualora il fondo che l'art. 2 del d. l. n. 158 del 2012 destina alla riduzione dei tempi di attesa non risulti sufficiente a garantire tale finalità, il direttore generale possa attivare intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione.

Al riguardo si precisa che i fondi perequativi, menzionati dalla norma regionale in esame, sono previsti e regolamentati dalla vigente disciplina contrattuale, in base all'art. 5 del d.P.C.M. 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), che (in attuazione degli artt. 4, comma 11 e 15- quinquies del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 9 del D.lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”) all'art. 5, comma 2, lett. e), indica “una percentuale pari al 5 per cento della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”.

Pertanto il menzionato art. 2 del d. l. n. 158 del 2012 (riguardante l'attività libero-professionale intramuraria) prevede che le Aziende sanitarie, nell'ambito della definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito per le prestazioni sanitarie, d'intesa con i dirigenti interessati, e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, debbano tener conto, oltre che della quota già prevista dalla vigente disciplina contrattuale (comunque, come sopra descritto, non inferiore al 5 per cento della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale definita in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale), anche di un'ulteriore quota pari al 5 per cento del compenso del libero professionista destinata ad interventi volti alla riduzione delle liste di attesa.

Da ciò consegue che la vigente normativa statale (art. 2 del d. l. n. 158 del 2012) sopra descritta vincola al fondo destinato alla riduzione dei tempi di attesa una quota ben definita e non anche quella destinata dal contratto collettivo al fondo di perequazione, che, invece, come sopra detto, occorre per finanziare (con una quota della tariffa per la prestazione sanitaria non inferiore al 5 per cento della massa di tutti i proventi

dell'attività libero-professionale), la perequazione per le discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

La norma regionale in esame pertanto, disciplinando una materia riservata alla contrattazione collettiva, invade la materia dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

La norma regionale è altresì censurabile, per il medesimo motivo, in quanto, prevedendo che per incrementare il fondo di cui all'art. 2 si proceda attraverso "intese", si pone anche sotto tale profilo in contrasto con il menzionato art. 2 del d. l. n. 158 del 2012 che richiede la previa contrattazione integrativa aziendale.

2) L'art. 9 dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS rideterminino le dotazioni organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa.

La disposizione regionale omette però di richiamare il rispetto dei limiti di spesa per il personale posti sia dall'art. 1, comma 584, della l. n. 190/2014, sia dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 cui sono assoggettati gli enti del Servizio sanitario nazionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La norma regionale in esame, pertanto, non richiamando le disposizioni statali che vincolano le Regioni, in particolare quelle in piano di rientro, a rispettare il tetto di spesa per il personale, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ponendosi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Legge n.14 del 28-3-2019

Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza. (28-3-2019)

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 20-5-2019 / **Impugnata**

La legge regionale n. 14/2019, recante: "Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza.", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

1. Varie norme della legge varata dalla Regione Puglia, che si iscrive nell'ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso, presentano aspetti d'illegittimità costituzionale in quanto invasivi di ambiti inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza, la cui disciplina è riservata in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Appare opportuno premettere che la legge in esame si muove nel solco delle politiche pubbliche per la promozione di un sistema di sicurezza integrata previsto dal decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n 48, che, nel definire la cornice organica degli interventi necessari a realizzare tale sistema integrato, promuove un sistema di governance multilivello mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali nella trattazione delle tematiche afferenti alla sicurezza urbana. In tale ambito, ai necessari interventi per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si affiancano misure che puntano al miglioramento della vivibilità del territorio e, più in generale, al benessere delle comunità locali, nel rispetto delle attribuzioni tra i diversi livelli di governo, così come ripartite dalla Costituzione.

La stessa definizione del concetto di "sicurezza integrata", resa dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto, contribuisce a perimetrare la sfera di azione dei soggetti istituzionali coinvolti, potendo essi attuare gli interventi necessari "nel rispetto delle rispettive competenze".

Pertanto nel più ampio genus delle politiche di sicurezza occorre distinguere le cosiddette "politiche criminali" - orientate alla prevenzione e repressione dei reati e la cui disciplina è riservata alla legislazione statale - dagli interventi di carattere social-preventivo che, muovendo dall'analisi dei fenomeni di devianza e di degrado che emergono nel tessuto socio-economico, mirano al contenimento dei fattori criminogeni in contesti di illegalità diffusa, e che possono essere regolamentati anche dalla legislazione regionale (in tal senso Corte Cost., n. 35 del 2012).

Premesso quanto sopra, le seguenti norme eccedono dalle competenze regionali in materia di politiche di sicurezza sopra descritte e invadono le competenze riservate alla legislazione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell' articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

- In primo luogo, si evidenzia come sia l'articolo 1, comma 2 che l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame si esponano a censura per violazione del menzionato riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (ex articolo 117, comma secondo, lettera h, della Costituzione) laddove, con formulazione generica e di dubbia interpretazione, ricomprende tra i principi e le

finalità della legge anche ogni "intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato" e l'insieme di "azioni volte alla prevenzione ed al contrasto non repressivo della criminalità organizzata", attività queste da condurre nell'alveo della politica criminale, sottratta alla cognizione del legislatore regionale.

Risulta, in particolare, troppo generico e di dubbia interpretazione il riferimento al concetto di "contrasto non repressivo", essendo necessaria una puntuale definizione dello stesso per evitare ingerenze nella potestà punitiva dello Stato.

- Le medesime censure formulate nei confronti degli artt. 1 e 2 inficiano anche gli articoli 4 e 5, ove vengono previsti gli strumenti regionali della "concertazione" e del "Piano regionale integrato" per l'attuazione delle finalità connesse alla legge in oggetto, strumenti questi di democrazia partecipativa, di certo non utilizzabili per tracciare le "linee programmatiche e di indirizzo" degli "interventi ... per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale".

- E' censurabile anche l'articolo 6, comma 2, lettera k): la disposizione prevede che la costituenda "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo" predisponga, d'intesa con l'ANBSC (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti. Al riguardo si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, lettera m), del Codice Antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), l'ANBSC può sottoscrivere convenzioni o protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità indicate dal Codice antimafia, mentre dal contenuto del citato articolo 6 della legge regionale non si evince la natura della Fondazione in questione.

Si sottolinea, inoltre, che tale disposizione, oltre a presentare profili di criticità in materia di privacy per la prevista menzione in banca dati delle "generalità del soggetto destinatario della confisca", si sovrappone agli obblighi di pubblicazione specificamente previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del Codice Antimafia ai sensi del quale "gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione."

- A giusto corollario di quanto esposto e per le medesime doglianze formulate avverso le norme regionali sopra indicate, è censurabile anche l'articolo 10, comma 2, ove è previsto che la Regione possa promuovere "la stipula, di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità".

- Ulteriori criticità, per i medesimi motivi esposti nei confronti degli articoli 1 e 2, inficiano l'art. 7, laddove, con formulazione generica e di dubbia interpretazione, ricomprende tra i principi e le finalità della legge anche ogni "intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato" e l'insieme di "azioni volte alla prevenzione ed al contrasto non repressivo della criminalità organizzata". Si rammenta, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 29 aprile 2004 relativa alla

legge regionale Marche n. 11/2002, ha sancito il principio secondo cui "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni; nemmeno l'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, in accordi tra gli enti interessati".

- Per quanto concerne la formulazione dell'articolo 9, particolari aspetti di illegittimità emergono nella previsione delle politiche locali per la legalità indicate al comma 1, e al comma 2, lettera d), e lett. e), finalizzate, rispettivamente: "all'adozione di specifiche iniziative ... per il contrasto al crimine organizzato e mafioso" da parte della Regione, alla "promozione ... del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata", e alla "attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo", essendo palesi le ricadute sull'effettiva tenuta dei limiti costituzionalmente garantiti alla potestà legislativa regionale.

- Un travalicamento delle competenze legislative regionali in quelle strettamente connesse alla potestà punitiva dello Stato, emerge, altresì, in relazione all'articolo 16, ove, al comma 1, prevede che "nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso" viene conferita alla Regione la possibilità di promuovere "la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale".

Risultano, "ictu oculi", vaghe ed indeterminate non solo le modalità attuative ma anche le finalità connesse alla stipula dei predetti accordi o convenzioni, i cui contenuti, se non debitamente delineati, possono comportare possibili sconfinamenti nelle scelte legislative statali predisposte per il contrasto al crimine organizzato ed incidere sull'attività delle Forze di Polizia.

Del medesimo tenore anche il comma 3, che prevede, sempre da parte della Regione, l'adozione di un "atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità nel settore sanitario".

- Aspetti di illegittimità presenta anche l'articolo 17, comma 2, laddove disciplina il ricorso allo strumento dei "protocolli di legalità".

Il citato articolo prevede che la Regione possa promuovere la stipula dei "protocolli di legalità tra Prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazione di servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata".

Giova specificare come l'utilizzo di predetti strumenti, così come previsti dall'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, è rimesso alla mera discrezionalità della singola stazione appaltante che può inserirli all'interno di bandi di gara, avvisi o di lettere d'invito.

Pertanto, la previsione di una potestà, in carico alla Regione, di promuovere la stipula di siffatti protocolli tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici al fine di potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi appare lesiva del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni così come

delineato dall'articolo 117 della Costituzione, avendo la normativa sull'anticorruzione delle evidenti ricadute sulla materia dell'ordine pubblico e la sicurezza, riservata in via esclusiva al legislatore statale.

- Infine, non risulta chiaro il tenore e l'ambito di applicazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, e conseguentemente la sua coerenza col Codice Antimafia, nonostante il suo pur condivisibile intento, nella parte in cui si prevede che la Regione e i Comuni possano affidare ad apposite Aziende le funzioni di "assegnazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare", utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo, nell'ambito di beni immobili "sequestrati e confiscati".

2. L'articolo 13, comma 1, prevede il diritto all'assistenza psicologica e psichiatrica a carico della Regione, a favore degli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla legge n. 302/1990, nonché ai loro familiari conviventi; il comma 2 riconosce agli stessi assistiti, nonché ai familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o presso le strutture private accreditate e l'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

La norma regionale in esame, estendendo i benefici stabiliti dalla norma stessa a soggetti non ricompresi tra i beneficiari dalla normativa statale, pone a carico del Servizio sanitario prestazioni che non sono ricomprese tra le cure mediche che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, stabiliti dalla normativa statale, in violazione del principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Tale norma contrasta in particolare con quanto disposto al riguardo dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che, ai fini della progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. c), n. 2, riconosce il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato solamente alle vittime stesse e ai loro familiari superstiti.

Dal tenore letterale della suddetta disposizione si evince pertanto con chiarezza che il diritto all'esenzione e all'assistenza psicologica è limitato ai "familiari superstiti", nozione che, per definizione, implica il decesso della vittima del dovere.

A conferma della correttezza di tale interpretazione, vi è la circostanza che la citata disposizione del D.P.R. n. 243 del 2006 rinvia, per il diritto all'esenzione, direttamente all'art. 15 della legge n. 302/1990 e non all'art. 9 della legge n. 206/2004, che include tra gli aventi diritto a tale beneficio anche i familiari degli invalidi vittime degli atti di terrorismo che non siano deceduti.

Pertanto, a tenore delle disposizioni statali vigenti, nel caso in cui l'assistito riconosciuto vittima del dovere non sia deceduto, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e il diritto all'assistenza psicologica non potrebbero essere estesi al relativo coniuge o ai relativi figli.

L'intervento normativo della Regione Puglia, includendo tra i destinatari dell'esenzione anche genericamente

i "familiari conviventi" e non solo quelli superstiti, attribuisce, dunque, un beneficio che si configura quale livello ulteriore di assistenza (c.d. extra-LEA).

E', inoltre, parimenti configurabile come livello ulteriore di assistenza il riconoscimento a tutte le categorie di invalidi di cui sopra del diritto all'esenzione dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

Si ricorda, infatti, che l'art. 15 della legge n. 302/1990, prevedendo che i cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico siano esentati dal pagamento di ticket per le prestazioni sanitarie, fa riferimento ad un istituto, quello del ticket, che non è assimilabile alla differenza tra il prezzo dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene che l'articolo 13 della legge regionale in oggetto, laddove pone a carico del Servizio sanitario prestazioni non previste dal d.P.C.M. 12.01.2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e dalle disposizioni statali vigenti, violi il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, la regione Puglia, essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.P.C.M. 12.01.2017, vigendo il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; coerentemente a ciò, la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", specie "in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario".

Anche sotto tale profilo emerge il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Legge n.27 del 5-7-2019

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente) (5-7-2019)

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 6-8-2019 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta norme in materia di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente è censurabile con riferimento agli articoli 2 e 10 , che, per i motivi di seguito indicati, si pongono in contrasto con ambiti di competenza riservati allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere h) ,l) ed e) della Costituzione. In particolare:

1) L'art. 2 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2018), prevede che: "Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"), devono possedere i requisiti indicati all'articolo 2. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l'impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale. ".

Per quanto riguarda le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione, seppure esercitino il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, in base all'art. 5, commi 1 e 3 della l. n. 218/03, queste non possono essere soggette ad altri oneri autorizzativi per l'attività di noleggio nella Regione Puglia, essendo previsto da predette norme statali che (in particolare dal comma 1 dell'articolo 5) l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio alle imprese di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali - allo scopo delegati - in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, e (comma 3 del medesimo articolo 5) che detta autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. Peraltro, relativamente alle imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della Unione europea, ai sensi degli artt. 3 e 15, Regolamento (CE) n. 1073/2009 le stesse possono liberamente esercitare i servizi di noleggio con conducente in altri Stati membri, sotto forma di trasporti di cabotaggio, unicamente avendo a bordo copia certificata della licenza comunitaria ed un foglio di viaggio, debitamente compilato, rilasciati dalle Autorità dello Stato di stabilimento. Pertanto, è dubbio che le imprese autorizzate a svolgere i servizi in altro Stato membro della UE siano assoggettabili ad altri oneri per svolgere tali servizi in Italia, ancorché tali ulteriori oneri siano correlati alla disponibilità di una "stabile organizzazione" (usualmente avente rilievo a fini fiscali).

La disposizione regionale, ponendosi in contrasto con le suddette norme interposte, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutele della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

2)L'art. 10 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2018) prevede al comma 1, let. c), che "L 'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, costituiscono

violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.".

La norma crea una sovrapposizione con altra fattispecie già sanzionata dall'art. 85, Co. 4, dei d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) come esercizio abusivo dell'attività di noleggio. Poiché la competenza sanzionatoria accede quella della materia sostanziale a cui si riferisce e considerato che , come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 428/2004, ”, la sicurezza e la circolazione stradale è materia di competenza statale, la norma regionale in parola eccede dalle competenze regionali e si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost., così come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 428/2004.

La legge regionale dunque, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Legge n.33 del 5-7-2019

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109). (5-7-2019)

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 6-8-2019 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 20.12.2017, n. 59, è censurabile in quanto una disposizione risulta contrastante con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Nell'ordinamento italiano la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro del febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. a. 233/2010).

La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sul punto, affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 Cn. 106 del 2012).

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 1 della legge regionale in esame, aggiungendo un comma 6 bis all'articolo 11 della l.r. n. 59/2017, espressamente stabilisce che" (...) per i cacciatori residenti nella regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale".

La norma per come formulata si pone in contrasto con il parametro interposto di cui all' art. 14, comma 5. della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), tenuto conto che la citata norma regionale, offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria in ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) diversi da quello di residenza, senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia.

Peraltro, in tal modo la norma regionale determina un drastico allentamento del legame tra cacciatore e territorio, ponendosi in netto contrasto col principio e i cardini della caccia programmata fissata dalla richiamata normativa statale.

A tal riguardo si rileva che la legislazione primaria statale di principio trova relativa espressione nella materia de qua nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio) che viene a rappresentare un limite alla potestà legislativa regionale, assicurando di fatto la preminenza dello Stato nella disciplina del settore, proprio in quanto diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale e, quindi, riconducibile ad un interesse nazionale unitario.

Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sentenza n. 193 del 2010).

Da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

A ciò aggiungasi che il numero massimo di 20 giornate di mobilità per la caccia alla fauna migratoria rappresenta una libertà pressoché incondizionata in ragione del numero effettivo di giornate di caccia alla fauna migratrice esercitata dalla maggioranza dei cacciatori, peraltro in assenza di un meccanismo autorizzatorio informatico, richiamato nella sentenza n. 16/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittima una norma della Regione Veneto che consentiva detta mobilità mediante un sistema informatizzato di regolazione degli accessi dei cacciatori agli ATC. .

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., per violazione della norma statale sopra citata che costituisce parametro interposto, poiché tendente a ridurre in pejus il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Per i motivi esposti, la legge regionale, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127, della Costituzione.

Legge n.34 del 23-7-2019

Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia (23-7-2019)

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 19-9-2019 / **Impugnata**

La legge regionale , che detta norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3, rubricato "Piano Regionale dell'Idrogeno", e 10, concernente "Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali", che violano la competenza esclusiva statale in materia di Tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, in riferimento alla impossibilità per le Regioni di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale, così come definito dal legislatore nazionale con le norme del Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152/2006 .

Inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 16, per i motivi di seguito specificati, violano principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" in violazione dell'articolo articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009) per quanto riguarda la disciplina del procedimento di VIA /VAS, deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Ciò premesso , risultano censurabili le seguenti disposizioni regionali :

1) Per quanto concerne gli aspetti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, l'Articolo 3 della legge regionale definisce il "Piano Regionale dell'Idrogeno" (PRI), elencando, ai relativi commi 3, 4, , le fasi ed i tempi di approvazione e aggiornamento del PRI .

Il comma 3 prevede espressamente che: "[...] la Giunta regionale adotta il PRI entro centoottanta giorni dalla

data in vigore delle presenti disposizioni”; il successivo comma 4 stabilisce, altresì, che: “Il PRI è aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro l’ultimo semestre di ciascun triennio, all’esito di una procedura di consultazione dell’osservatorio di cui all’articolo 4”. In relazione al disposto dei succitati commi 3 e 4 dell’articolo 3 e dei contenuti previsionali della Legge regionale, non si rinviene alcun rimando all’applicazione della disciplina di VAS del “Piano Regionale dell’Idrogeno” (PRI). Tale omissione comporta che il Piano in oggetto venga sottratto all’applicazione della VAS, in contrasto con l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che richiede una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per il settore energetico, dal momento che il PRI attiene ai settori dell’energia e potrebbe altresì riprodurre i casi di cui all’articolo 6, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, che, per taluni progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, prevede interazioni tra la valutazione ambientale strategica la Valutazione di impatto ambientale.

Con riferimento al rapporto con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) , di cui al comma 5 dell’articolo 3 in parola, la norma regionale risulta illegittima laddove non prevede che il Piano debba rispettare il disposto di cui all’articolo 3-ter del D.lgs. 152/2006 – Principio dell’azione ambientale, in base al quale “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita [...], mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente [...]”.

In ragione del citato contenuto dell’Art. 3-ter, qualora il PRI dovesse configurarsi come uno strumento in grado dettare un’autonoma disciplina rispetto al PEAR, analogamente a quanto accade per quest’ultimo, dovrebbe essere oggetto di un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

2) L’articolo 10 risulta critico in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale. La norma, rubricata “Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali”, nell’introdurre una specifica disciplina regionale da applicare all’esito della valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 (ai sensi del quale, il soggetto proponente può chiedere alla Regione una valutazione preliminare circa la procedura autorizzativa da seguire per gli interventi volti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in precedenza autorizzato), al relativo comma 1 dispone che le modifiche di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza superiore ad 1 MW, qualora si tratti di interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, sono soggetti alla procedura di “pre-screening” ai sensi dell’anzidetto articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006.

Occorre al riguardo specificare che tali disposizioni, nonché quelle dei commi successivi del medesimo articolo 10, possono riguardare solo gli impianti di competenza regionale per quanto riguarda la VIA (opere comprese negli allegati III e IV alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006). In particolare, devono essere sottratti all’applicazione dell’art. 10, gli impianti eolici di potenza superiore a 30 MW (VIA di competenza statale); Il successivo comma 2 nel dettare i criteri che devono essere applicati nella procedura di “pre screening” ex articolo 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, relativi alle modifiche di impianti come specificate al comma 1, dispone che in esito a tale procedura nessuna valutazione ambientale occorre quando tali modifiche comportino una determinata percentuale di riduzione del numero di aerogeneratori o di superficie impegnata. La suddetta previsione introduce una deroga alla disciplina della Verifica di assoggettabilità a Via e della Via di cui al D.Lgs 152/2006 che, all’articolo 5, commi 6 e 7, individua i casi per i quali le opere e gli interventi sono soggetti, rispettivamente, a Verifica di assoggettabilità e a Via.

Secondo la legislazione nazionale, infatti, le Regioni possono esonerare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile dalla verifica di Assoggettabilità a Via e dalla Via solamente nel caso in cui la potenza dell'impianto non superi 1 MWp e ciò è stato deliberato già in passato da numerose Regioni, compresa la Puglia.

L'esonero dalle citate procedure di valutazione dell'impatto ambientale anche delle iniziative di rifacimento e potenziamento degli impianti, indicando come parametro di riferimento non la soglia di potenza ma una riduzione del numero degli aerogeneratori o della superficie eccede dalla competenza delle Regioni.

Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 10, stante la necessità di specificare che la disciplina, per quanto riguarda gli impianti eolici, si applica solo a quelli di competenza regionale ovvero con potenza minore di 30 MW.

Come anche recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, occorre evidenziare che la normativa in tema di VIA – VAS rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). La Corte ha, altresì, precisato che l'art. 27-bis cod. ambiente, costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che – in attuazione degli obiettivi [...] di “semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e di “rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale” – determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema».

L'unitarietà e l'allocatione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).

Il legislatore statale ha dunque riservato a se stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. In particolare, come detto, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.

In siffatta cornice non è casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del dlgs n. 152/2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati. Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione

dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione [...] dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).

Fuori da questi ambiti, è dunque preclusa alle Regioni la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale.

3) L'art. 11 disciplina le modifiche sostanziali e non sostanziali ai fini dell'individuazione del regime abilitativo degli interventi in esame. La norma statale di riferimento è l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28 del 2011 che detta la disciplina transitoria per la semplificazione delle procedure per la modifica degli impianti esistenti identificando le fattispecie di interventi assoggettati a Procedura abilitativa Semplificata (PAS). La norma regionale in esame introduce al comma 1 una disciplina simile a quella del citato art. 5, comma 3, del d. lgs. 28 del 2011, specificando che la semplificazione della PAS si applica, a date condizioni, "a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti". Tuttavia, al comma 4, lett. b) assoggetta ad autorizzazione unica (AU) le modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con Denuncia inizio attività (DIA), Procedura abilitativa semplificata (PAS) o Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e che "comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW". Risulta dunque contraddittorio il descritto comma 1 che assoggetta a semplificazione (PAS) dati interventi non sostanziali "a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti" quando poi al comma 4 si afferma il contrario assoggettando al regime più gravoso dell'AU gli interventi non sostanziali che "comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW".

Va sottolineato che le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale in esame sono riconducibili alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che, ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente. Lo Stato ha dettato i principi fondamentali in detta materia con il d.lgs. 79/99 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (sentenze Corte Costituzionale, ex multis nn. 275/2012, 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120e 119 del 2010; n. 282 del 2009; n. 364 del 2006).

I regimi di abilitazione degli impianti FER e delle relative modifiche sono sottratti alla legislazione regionale in quanto costituiscono principio fondamentale della materia, di competenza statale, per il necessario rispetto dei canoni di proporzionalità e di adeguatezza (art. 4 d.lgs. 28/2011) nonché di esigenze di celerità e soprattutto di omogeneità sull'intero territorio nazionale. Così come principio fondamentale della materia sono anche i termini delle procedure abilitative (art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 5, comma 2 del d. lgs. 28/2011, e art. 6 d. lgs. 28/2011) (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 282/2009, n. 124/2010).

La complessiva regolamentazione del regime abilitativo per la costruzione degli impianti a fonte rinnovabile, ivi compresa quella relativa alle procedure semplificate (PAS o Comunicazione) costituisce dunque esercizio della legislazione di principio nella predetta materia, in quanto il regime non può che essere lo stesso su tutto il territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse Regioni del Paese (cfr. sent. 119 e 124 del 2010; 192 e 275 del 2011; Cfr sentenza Corte Cost n. 99/2012).

4) Analoghe osservazioni vanno svolte con riferimento all'art. 12 concernente il rinnovo del titolo abilitativo. Le disposizioni ivi contenute pongono una serie di condizioni per l'ottenimento del rinnovo che non trovano alcun riscontro nella normativa nazionale, improntata, come detto, a principi di proporzionalità e di adeguatezza (cit. art. 4 d.lgs. 28/2011).

Si tratta di condizioni che comportano considerevoli aggravii per gli operatori, dal punto di vista progettuale, realizzativo e amministrativo, con conseguenti significativi oneri economici.

Tale aggravio procedimentale è illegittimo in quanto contrasta con le norme interposte e i principi fondamentali di cui agli artt. 12 del d.lgs. 387/2003, 4 e 6 del d.lgs. 28/2011, in tema di abilitazione degli impianti FER, con violazione quindi dei limiti della competenza della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" ex art. 117, comma 3, Cost.

5) In relazione ai rilievi formulati avverso gli artt. 11 e 12 della legge in esame, per analoghe ragioni è incostituzionale anche l'art. 16, comma 1, lett. a) che rimanda alla Giunta regionale la definizione, tra l'altro, di termini per i procedimenti di cui al Capo II che ha ad oggetto i regimi della PAS e dell'AU.

Per i motivi suesposti, la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Legge n.43 del 9-8-2019

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia). (9-8-2019)

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 3-10-2019 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, che, per le motivazioni di seguito indicate, si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione che rispettivamente riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito e affidando la stessa alla competenza esclusiva dello Stato .

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, con le lettere a) e b) apporta modifiche all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 20/1998, concernente il turismo rurale .

A seguito delle modifiche introdotte, dunque, il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 20/1998, risulta il seguente: "2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentite e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217."

La norma regionale, così come modificata, amplia considerevolmente, rispetto alla precedente formulazione, la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati, confliggendo con le competenze esclusive attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali (e per esso, alle Soprintendenze), dalla parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004.

La norma contrasta peraltro con le scelte del legislatore statale di non individuare gli interventi consentiti sui beni culturali, ferma restando la necessità dell'autorizzazione culturale di cui all'art. 21, o di rimettere alla pianificazione la vestizione dei vincoli paesaggistici, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio d.lgs. N. 42/2004.

Sono infatti consentiti con legge regionale interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi della citata parte II del Codice, prima vietati; considerato che vengono eliminati alcuni limiti previsti) quali, alla lettera a) punto 2: "immutata la volumetria fuori terra esistente" e punto 4: "i prospetti originari e") e quanto indicato dalla lett. b) ('da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati'), finendo per consentire ampliamenti fuori terra e la modifica dei prospetti, non facendo più salvi quelli originari

Né può valere il richiamo alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza, di cui al comma 4 della l.r. 20 del 1998, in quanto la normativa regionale, peraltro in materia di competenza esclusiva

statale , ingenera confusione e aspettative nell'utenza, indotta a ritenere possibili ampie trasformazioni dell'immobile, a scapito della sua "conservazione" e "integrità". Inoltre le modifiche contrastano con l'iniziale spirito della l.r. 20/1998 che, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico artistico rurale, intendeva assicurarne anche la tutela.

Sulla questione, si richiamano i costanti orientamenti della Corte costituzionale, la quale ha posto una precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al "supporto materiale" inciso dalla normativa.

In particolare, già con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte evidenzia come rientri tra le attività costituenti tutela, riservata in via esclusiva allo Stato, quella diretta "a conservare i beni culturali e ambientali", ossia diretta "principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale".

La disposizione regionale , quindi viola gli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione che rispettivamente riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito e affidando la stessa alla competenza esclusiva dello Stato

Legge regionale n. 52 del 30-11-2019

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 23-1-2020 / **Impugnata**

La Legge Regione Puglia n.52 pubblicata sul B.U.R n. 139 del 30/11/2019 recante: “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021” presenta aspetti illegittimi come di seguito indicato:

L'art. 10, nel modificare l'art. 72 della legge 28 dicembre 2018, n. 67, dispone che: "1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato I (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate all'assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 2987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 32 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d'incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando.

3. L'ingresso nei ruoli determina l'automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell'ente".

La disposizione regionale sopra riportata presenta aspetti illegittimi atteso che, già a livello statale, il D.P.R. n. 483 del 1997, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, definisce i requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale e disciplina puntualmente i titoli di servizio valutabili nelle procedure concorsuali.

Nel dettaglio, il riferimento va al Titolo II, recante "Norme generali relative alla valutazione dei titoli" ed, in particolare, all'art. 20, comma 1, a norma del quale "ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo".

Ciò premesso, non si comprende a quali tipologie di rapporto intenda riferirsi la norma regionale laddove rinvia alle "comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3

agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell'ambito del servizio sanitario nazionale", tanto più che manca un preciso riferimento ad uno o più articoli delle leggi regionali richiamante.

Peraltro, anche qualora si ritenesse che la previsione in questione esuli dall'alveo della materia concorrente delle "professioni" (sul punto, cfr. la giurisprudenza della Consulta, a tenore della quale non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione dei relativi titoli abilitanti, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato - sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007 - "rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale - sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008), non si potrebbe comunque escluderne la riconducibilità alla materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva statale, cui la giurisprudenza costituzionale (cfr., sent. n. 251/2016) ha riportato numerosi ambiti del rapporto di lavoro pubblico, fra cui la disciplina della fase costitutiva (in analogia, si segnala che, con la sentenza n. 157 del 2019, la consulta ha evidenziato come la disciplina dei requisiti per l'accesso agli incarichi compresi nell'ambito della medicina convenzionata rientri nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Al riguardo, si segnala che l'art. 72 della legge regionale n. 67/2018, modificato dalla norma in esame, era stato, nella misura in cui introduceva una deroga al principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione, impugnato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.

Per quanto sopra, la disposizione indicata deve essere impugnata per il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sotto il profilo dell'ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto il profilo della tutela della salute.

L'art. 26 della legge in esame detta una disposizione per la ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da Xylella che appare invasiva della sfera di competenza riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, laddove consente nelle aree dichiarate infette dal batterio l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea "in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale", richiamando le procedure e i limiti dell'art. 149, comma 1, lett. b) , del codice di settore.

Non è, infatti, compito della regione individuare, unilateralmente, le attività che rientrano nelle ordinarie attività agro-silvo-pastorali che consentono, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b) del codice di settore, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia peraltro che tale norma viene approvata poco dopo la recente sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Mibac, il MiPAAF e la regione Puglia, con lo scopo di consentire la ricostituzione del paesaggio olivicolo nelle aree vincolate e ricomprese nella zona definita "infetta".

Oggetto di tale protocollo è la definizione dei casi in cui è possibile ricondurre le operazioni di reimpianto degli ulivi alle pratiche agricole esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, co. 1, lett. b), del

D. lgs. 42/2004 nelle zone dichiarate "infette" dal batterio della *Xylella fastidiosa*, con l'indicazione delle condizioni o prescrizioni tecniche ritenute opportune.

Tale norma si pone pertanto in contrasto anche con l'azione congiunta posta in essere dalle Amministrazioni interessate al fine di salvaguardare il paesaggio identitario regionale e di impedire processi di abbandono e di desertificazione delle aree colpite dal batterio della *Xylella fastidiosa*. In particolare la legge regionale nella indicata norma contempla disposizioni costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), materia, quest'ultima "trasversale" e "prevalente", che si impone integralmente nei confronti delle Regioni che non possono contraddirla, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 249 del 2009).

Tale disposizione, intervenendo quindi a regolamentare l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea nelle aree dichiarate infette dal batterio della *xylella*, istituisce un regime di deroga che si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che in tema di Valutazione d'incidenza (VINCA), non prevede alcun tipo di deroghe ponendosi, pertanto, la norma regionale anzidetta, in contrasto con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale, nell'esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s).

Né si ritiene possa esser invocato in tal contesto quanto previsto al successivo articolo 12 (Immissione in natura di specie non autoctone) del d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102, che nel vietare l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, introduce un limitato regime di deroga, stabilendo (comma 4) che su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali.

Al riguardo, va ribadito che così come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2015 e con la sentenza n. 195 del 2017 "la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d. P. R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo nei confronti delle Regioni ordinarie".

In base, appunto, al principio per cui le Regioni "non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva" (sentenza n. 104 del 2008), la stessa Corte ha, altresì, affermato che nemmeno l'obiettivo di

preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale sia sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, "neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente" (sentenza n. 67 del 2011)".

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la materia oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela stabilito dalla legislazione nazionale e dalle direttive eurounitarie in tal ambito, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per i motivi esposti si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale dell'articolo 26, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali ed eurounitari interposti dianzi citati.

Articolo 35: la disposizione introduce modifiche all'art. 10, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 volte a consentire agli specialisti ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2003 sono stati, a domanda, inquadrati nei ruoli della dirigenza del SSN, la conservazione della equiparazione allo specialista convenzionato anche ai fini della nomina e partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente.

Al riguardo, si rileva che la previsione si pone in contrasto con l'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 che recita: "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La disposizione in esame, così come formulata, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Altra censura di incostituzionalità riguarda l'art. 36 "Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell'articolo 45 del PPTR"

La norma detta disposizioni attuative relativamente alla l.r. n. 20 del 1998 sul turismo rurale e all'art. 45 del PPTR, specificando che le attività previste sono consentite senza necessità di approvazione regionale o salvo che il comune decida, mediante delibera consiliare, di non avvalersene.

Al riguardo si evidenzia che in relazione alla l.r. n. 20 del 1998, il CDM nella seduta del 3 ottobre 2019 ha proposto l'impugnativa costituzionale della l.r. n. 43 del 2019 che, intervenendo sulla l.r. n. 20 del 1998, ha ampliato considerevolmente la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati. In particolare, si sottolinea il contrasto del comma 5 dell'art. 1 della l.r. 20 del 1998 con l'art. 145, comma 5, del d.lgs. N. 42 del 2004, in quanto non è assicurata la partecipazione del competente Ministero dei Beni culturali nel procedimento di adeguamento della variante del PUG (che si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione degli interventi previsti dalla stessa Lr. N. 20 del 1998) al PPTR.

Per quanto attiene all'art. 45 delle NTA del PPTR, si rileva che i commi 3 e 4 si riferiscono alle prescrizioni

per i territori costieri, le quali sono, ai sensi dell'art. 143, comma 9 del d.lgs. N. 42 del 2004, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale.

La norma pertanto risulta viziata dal profilo di incostituzionalità in riferimento al suddetto art. 143, comma 9 del codice, da considerare parametro interposto, laddove fa salva la facoltà del comune di esprimere la volontà di non consentire tale immediata cogenza e prevalenza e in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali ed europolitari interposti dianzi citati.

L'art. 44 è illegittimo in quanto la disposizione di cui al comma 1 prevede che la Giunta regionale provveda al riordino e alla disciplina delle modalità di utilizzo dell'istituto dell'esclusività di cui all'art. 15 quater e quinquies del d.lgs. n. 502/1992. La generica formulazione della norma non consente di escludere che in attuazione della stessa possano determinarsi discipline non conformi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia con possibili maggiori oneri. Pertanto, in assenza di una specifica clausola volta a precisare che i predetti interventi debbano avvenire nel rispetto del quadro regolativo, costituito dal medesimo D.lgs. 502/1992, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali dell'art. 117 della Costituzione e dei vigenti CCNLL, si ritiene che la stessa si ponga in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

L'art. 45 la disposizione integra l'art. 10, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 con una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 35 della legge regionale in esame.

Anche in questo caso si rileva che la previsione si pone in contrasto con l'art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 che recita: "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso

La disposizione in esame, così come formulata, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

L'art. 47 che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, dispone "1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra - regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero". Per tali finalità, nell'ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, viene assegnata una dotazione per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

Atteso che la vigente normativa statale - al di fuori dell'ipotesi di assistenza presso centri di altissima specializzazione all'estero - non prevede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'assistito,

la disposizione regionale in parola sembrerebbe integrare un livello ulteriore di assistenza che la regione Puglia, in quanto impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire neppure con risorse di natura sociale (sul punto, cfr. ex multis Corte cost., sent. N. 104/2013).

Ed invero, per le regioni impegnate in Piani di rientro dal disavanzo sanitario, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; la Corte costituzionale (sent. N. 104 del 2013) ha evidenziato che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", specie "in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario".

Ne deriva che, laddove l'articolo 47 della legge regionale in esame dispone l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, risulta violare il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost. e pertanto deve essere impugnato.

L'art. 49 della legge regionale in esame ha sostituito il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, prevede tre fattispecie derogatorie al principio in forza del quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

Il Giudice delle leggi ha in più occasioni evidenziato come relativamente all'"autorizzazione", gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d. lgs. n. 502 del 1992 che stabiliscono "requisiti minimi" di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che le regioni devono rispettare, indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento (sentenze nn. 245 e 150 del 2010 e n. 292/2012).

La Consulta ha, inoltre, chiarito che per l'"accreditamento" occorrono "requisiti ulteriori" (rispetto a quelli necessari all'autorizzazione), ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992; quest'ultima disposizione reca, parimenti, principi fondamentali che le regioni sono tenute a rispettare, non potendosi attribuire l'accreditamento ope legis a determinate strutture, la cui regolarità sia meramente presunta e non effettivamente fondata sul possesso effettivo dei requisiti prescritti (sentenza n. 361 del 2008).

Alla luce di tale consolidata giurisprudenza costituzionale si ritiene che la norma regionale segnalata, derogando a principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di "tutela della salute" integri una violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e pertanto deve essere impugnata.

Per i motivi esposti la legge regionale in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.